

# Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI 61 – 54100 MARINA DI MASSA (MS)  
VIA GIOVANNI PASCOLI 39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585869267  
VIA BATTIFERRO N° 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE 33100 UDINE TEL 0432857205

## TRIBUNALE DI MASSA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX ART. 700 CPC

**GORINI SARA**, nata a Bolzano (BZ) il 22/11/1973 e residente in Via San Martino 34 – 54100 Massa (MS), cf GRNSRA73S62A952W, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Massa, Via Pascoli n. 39, presso lo studio e nelle persone dell'Avv. Daniele Biagini (BGNDNL69E18F023Y) e Avv. Francesco Bertolini (BRTFNC74R04A496Z), che la assistono, rappresentano e difendono, in via congiunta e disgiunta, per delega inserita nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, per comunicazioni di cancelleria: fax 0585 869267 pec: avvdanielebiagini@cnfpec.it francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it

#### PREMETTE

1. che la parte ricorrente è personale docente, in possesso di titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, quale diploma di Laurea in Scienze Agrarie, conseguito presso l'Università degli Studi di Pisa, nell'A.S. 2001/02;
2. che la parte ricorrente ha prestato servizio in scuole e/o istituti statali, con contratti di lavoro a tempo determinato, come docente supplente, nei seguenti periodi:
  3. dal 23/02/2007 al 12/03/2007
  4. dal 13/03/2007 al 30/03/2007
  5. dal 01/10/2007 al 30/11/2007
  6. dal 01/12/2007 al 07/12/2007
  7. dal 08/12/2007 al 20/12/2007
  8. dal 26/11/2018 al 07/12/2007
  9. dal 26/11/2018 al 28/11/2018
  10. dal 29/11/2018 al 12/12/2018



11. dal 13/12/2018 al 03/01/2019
12. dal 04/01/2019 al 23/01/2019
13. dal 21/01/2019 al 04/02/2019
14. dal 24/01/2019 al 31/01/2019
15. dal 01/02/2019 al 01/02/2019
16. dal 04/02/2019 al 11/02/2019
17. dal 12/02/2019 al 19/02/2019
18. dal 21/02/2019 al 20/03/2019
19. dal 21/03/2019 al 03/04/2019
20. dal 04/04/2019 al 17/04/2019
21. dal 18/04/2019 al 08/05/2019
22. dal 09/05/2019 al 09/05/2019
23. dal 10/05/2019 al 08/06/2019
24. dal 11/06/2019 al 11/06/2019
25. dal 13/06/2019 al 13/06/2019
26. dal 17/06/2019 al 19/06/2019
27. dal 21/06/2019 al 21/06/2019
28. dal 24/06/2019 al 24/06/2019
29. dal 26/06/2019 al 29/06/2019
30. dal 19/09/2019 al 30/06/2020

31. che trattasi di servizi valutabili, ai sensi dell'O.M. 60/2020, utili per l'acquisizione di specifico punteggio per la cd GPS, Graduatoria per le supplenze, istituita con decorrenza dall'A.S. 2020/21;

32. che, in particolare, ai sensi della L. 124/1999, art. 4, co. 6 e 6-bis (come modificato dall'articolo 1-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41) si è previsto che *“6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le*



graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. 6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.”;

33. che, ai sensi del DL 22/2020, convertito con mod. in L. 41/2020, art. 2, co. 4-ter, si è previsto che “4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e' adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3



*dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.”;*

34. che con OM n. 60/2020 del 10/07/2020, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alla procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, valide per la convocazione e nomina di incarichi a tempo determinato, di cui alla L. 124/1999 sopra citata;
35. che dette graduatorie GPS, suddivise in prima e seconda fascia, di cui all'art. 3 co. 5, 6, 7, dell'O.M. 60/2020, sostituiscono le cd “graduatorie di circolo e di istituto”, di cui alla precedente vigenza, sono costituite in ciascuna provincia e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze;
36. che, con D.D. 858/2020 del 21/07/2020, si sono previsti termini e modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alle GPS provinciali;
37. che, in particolare, ai sensi dell'art 2 D.D. 858/2020 citato, si era previsto che il candidato potesse presentare domanda per un'unica provincia, ed unicamente in modalità telematica, ex Dlgs 82/2005, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, termini dal 22/07/2020 h. 15.00 al 06/08/2020 h. 23.59;
38. che, in data 22/07/2020, a mezzo il sistema telematico Polis, la parte ricorrente presentava domanda di inserimento nelle GPS, per la Provincia di



Massa Carrara, UST Ambito Territoriale di Massa, indicando, a sistema, i titoli di accesso ed i titoli di servizio posseduti, per le seguenti classi di concorso: A031 “Scienze degli alimenti”; classe di concorso A034 “Scienze e tecnologie chimiche”; classe di concorso A050 “Scienze naturali, chimiche e biologiche”; classe di concorso A051 “Scienze, tecnologie e tecniche agrarie”; classe di concorso A052 “Scienze, tecnologie e tecniche di riproduzioni animali”; classe di concorso A060 “Tecnologia nella scuola secondaria di I grado”;

39. che tale domanda era acquisita dal sistema telematico, di cui al Prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0970076.22-07-2020;
40. che, con decreto Prot. n. 3567 dell'1/09/2020, erano pubblicate, sul sito dell'UST di Massa Carrara (www.uspms.it.), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Massa Carrara –posto comune e sostegno del personale docente della scuola Infanzia, Primaria, Secondaria;
41. che, con decreto Prot. 3884 del 07/09/2020, l'UST di Massa Carrara ripubblicava le GPS, a seguito di verifiche, aggiornamenti e rettifiche, nonché a seguito di segnalazioni del Gestore circa le ulteriori situazioni anomale dichiarate dai candidati nelle domande di partecipazione alle GPS;
42. che, inopinatamente, la parte ricorrente risultava inserita nelle GPS di II fascia, come segue: classe di concorso A031 “Scienze degli alimenti” posizione n. 109 con punti n. 29,50; classe di concorso A034 “Scienze e tecnologie chimiche” posizione n. 36 con punti n. 29,50; classe di concorso A050 “Scienze naturali, chimiche e biologiche” posizione n. 128 con punti n. 29,50; classe di concorso A051 “Scienze, tecnologie e tecniche agrarie” posizione n. 20 con punti n. 29,50; classe di concorso A052 “Scienze, tecnologie e tecniche di riproduzioni animali” posizione n. 23 con punti n. 29,50; classe di concorso A060 “Tecnologia nella scuola secondaria di I grado” posizione n. 170 con punti n. 30,50”;
43. che i punteggi di cui sopra sono errati ed insufficienti;



44. che la parte ricorrente inoltrava, in data 02-03/09/2020, richiesta ex Dlgs 33/2013, all'UST di Massa Carrara e al Dirigente Scuola Polo Malaspina, rilevando l'errore di sistema e chiedendo copia degli atti di attribuzione del punteggio, cui non seguiva alcun riscontro da parte dell'Amministrazione;
45. che, in data 03/09/2020, la parte ricorrente promuoveva formale reclamo, all'UST di Massa Carrara, avverso le GPS provinciali e chiedendo l'attribuzione del giusto punteggio;
46. che, con decreto n. 1826 del 09/09/2020, il Dirigente del Liceo Scientifico Marconi di Carrara comunicava all'UST di competenza, la rettifica, solo parziale, dei dati contenuti nella domanda della Sig.ra Gorini Sara e dei relativi punteggi inerenti le GPS per le classi A050, A051, A052;
47. che in detto provvedimento si legge *“esaminata la domanda presentata dalla Sig.ra GORINI SARA, per l’inserimento nelle graduatorie di II fascia, assunta al protocollo generale n. 0970076 del 22/07/2020; effettuata la valutazione dei titoli e servizi ai sensi della Tab A4 allegata all’O.M. 60 del 10 luglio 2020; ritenuto necessario, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse, di dover procedere alla rettifica in qualsiasi momento del punteggio attribuito alla Sig.ra GORINI SARA in sede di inserimento nelle dette Graduatorie Provinciali per le Supplenze, relative al biennio 2020-2021 e 2021-2022 per il personale docente DECRETA la rettifica dei dati contenuti nella domanda della Sig.ra GORINI SARA ed il relativo punteggio in graduatoria come segue [...]”*;
48. che, nonostante tale intervento in autotutela del Dirigente del Liceo Scientifico Marconi di Carrara, il Provveditorato non ha posto in essere, illegittimamente, alcuna rettifica della posizione della parte ricorrente nelle GPS, né ha comunicato alla stessa i motivi del mancato riconoscimento dei titoli di servizio, di cui meglio infra;



49. che si contesta l'assenza di qualsivoglia motivazione, comunicata alla parte ricorrente, in ordine al mancato caricamento o salvataggio dei servizi, da parte del sistema informatico e da parte dell'UST di competenza;
50. che non sono stati riconosciuti alla parte ricorrente i titoli di servizio già acquisiti a sistema ed inseriti nello stesso, quali le supplenze svolte;
51. che si contesta un'anomalia e/o falla del sistema informatico / telematico utilizzato per la predisposizione e creazione dei dati per le GPS;
52. che il sistema, in modo "criptico", ha "cancellato" i dati inerenti i servizi prestati, tranne il servizio dal 23/02/2007 al 30/03/2007, al momento dell'invio della domanda;
53. che, nella predisposizione della domanda, la parte ricorrente aveva inserito tutti i servizi valutabili, come si evince dall'estratto di domanda in lavorazione, file pdf salvato e stampato dalla stessa, che si produce;
54. che quanto sopra è prova della corretta compilazione a sistema dei servizi, in sede di compilazione della domanda, da parte della ricorrente;
55. che in tale file, generato dal sistema informatico del Miur, si leggono chiaramente, nella sezione "*Dichiarazione servizi ai sensi dell'art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 145*" - "*periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo*", i periodi di servizio, come infra individuati;
56. che, per motivi ignoti alla parte ricorrente, tali servizi non sono stati caricati dal sistema informatico in modo utile ai fini del riconoscimento del rispettivo punteggio di graduatoria;
57. che la cancellazione e/o il non caricamento e/o il non salvataggio a sistema dei servizi della parte ricorrente, con conseguente mancato riconoscimento del punteggio utile di graduatoria, è ingiusto ed illegittimo, in quanto non fondato su elementi sostanziali, ma solo su elementi "formali" imposti dal Sistema informatico, ed è in violazione della normativa afferente i sistemi informatici della P.A. (C.A.D. codice dell'Amministrazione digitale);



58. che si rileva un errore e/o anomalia del sistema informatico nel caricamento dei dati, avvenuta nel momento in cui la parte ricorrente ha provveduto ad un'integrazione del file pdf, inserendo manualmente il servizio di n. 36 giorni, dal 23/02/2007 al 12/03/2007, erroneamente, non pre-caricato a sistema;
59. che, in termini di sintesi, il sistema Polis, anziché aggiungere tale ultimo servizio a quelli già pre-caricati a sistema, ha "rimosso" tutti i servizi pre-caricati, riconoscendo, ai fini della domanda, solo il servizio dal 23/02/2007 al 12/03/2007;
60. che è bene precisare che il mancato riconoscimento dei servizi prestati, ai fini del punteggio di GPS, come sopra, è imputabile solo al sistema informatico Polis, il quale è stato già oggetto di fondate critiche e richieste di intervento da parte di numerosi candidati;
61. che sul punto, lo stesso Ufficio Scolastico Territoriale di Massa Carrara, in persona del suo Dirigente p.t., ha evidenziato *"le disfunzionalità del sistema, allo stesso comunicate dal Gestore"*, come si evince dal decreto prot. 3884/2020, di ri-pubblicazione delle graduatorie, sopra citato;
62. che il Dirigente Scolastico del Liceo Marconi ha potuto rimediare, solo parzialmente, di cui alle classi di concorso di sua competenza;
63. che il sistema Polis, utilizzato dal Miur, è illegittimo, e non conforme alla normativa applicabile, anche regolamentare, in quanto caratterizzato da "espropriazione" totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti amministrativi;
64. che, in particolare, ex art. 12 del Dlgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato *"Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa"* si prevede che: *"1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di*



*uguaglianza e di non discriminazione, nonche' per 'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).';*

65. che il sistema Polis è privo dei requisiti richiesti dalla norma, in termini di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione;
66. che, a mero titolo esemplificativo, un sistema efficiente deve inserire in modo automatico i dati che già contiene, quali i servizi prestati, già in possesso dell'Amministrazione; nel caso de quo, il Sistema non ha inserito tali dati già presenti nello stesso;
67. che, a mero titolo esemplificativo, un sistema efficace deve prevedere la comparsa a video di avvisi o allarmi in caso di discrasia tra dati già contenuti nel sistema e quelli inseriti dal candidato; nel caso de quo, il sistema Polis non ha emesso alcun avviso in tal senso;
68. che, nell'utilizzo del sistema Polis, la parte ricorrente ha riscontrato una procedura macchinosa, complessa, non trasparente, caratterizzata dalla lettura e compilazione, con tastiera e mouse, di centinaia di moduli e form, peraltro suddivisi in più pagine web, non collegate tra loro, senza che lo stesso sistema mostrasse, a video, in tempo reale, alcun modello "completo" in ogni sua parte;
69. che il sistema Polis non visualizzava a video alcuna idonea finestra o form di corretta acquisizione e caricamento dei dati inseriti;
70. che la parte ricorrente non è stata formata ed informata sulle modalità di utilizzo del sistema Polis e, inoltre, non è stato nemmeno previsto alcun supporto da parte del Ministero, del personale dell'UST territoriale e/o da parte delle Segreterie degli Istituti scolastici dislocati sul territorio;
71. che, sul punto, qualsiasi sistema informatico in utilizzo al Ministero deve prevedere e consentire l'esercizio del potere correttivo o sostitutivo, tipico della Pubblica Amministrazione;



72. che, in particolare, i titoli di servizio devono essere riconosciuti e le GPS rettificata, in applicazione del principio del *favor participationis*, con i connessi corollari di soccorso istruttorio;
73. che trattasi dell'applicazione dei principi normativi di cui alla L. 241/1990, art. 6 e 10, secondo i quali si prevede che l'Amministrazione procedente sia obbligata ad acquisire d'ufficio i dati della domanda e che possa chiedere anche al candidato la produzione di dichiarazioni o l'esibizione di titoli mancanti;
74. che i titoli di servizio resi, nel caso de quo non riconosciuti dal Polis, erano dati già acquisiti dal sistema informatico del Ministero, e come tali sono dati riscontrabili dall'Amministrazione senza alcuna attività istruttoria complessa o attività di verifica dei titoli posseduti e dichiarati;
75. che, sul punto, la stessa O.M. n. 60/2020, al suo articolo 8, co. 4, prevede che *“il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico”*;
76. che, nel caso de quo, il sistema non ha proposto alcun punteggio;
77. che, ai sensi dell'art. 8, co. 6, O.M. n. 60/2020, si prevede che *“in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio [...]”*;
78. che, nel caso de quo, è onere e dovere dell'Amministrazione, nella persona del suo Dirigente UST p.t., procedere alla relativa rettifica, come nel prosieguo, risultando palese la difformità tra i titoli della domanda e i titoli dichiarati e posseduti dalla parte ricorrente, conseguenza dell'errore del sistema “Polis”, non limitatamente alle classi di concorso di quello specifico Istituto;
79. che, sul punto, Decreto prot. 1826 del 09/09/2020, il Dirigente del Liceo Marconi di Carrara ha operato nella rettifica a mezzo dei dati acquisiti dal sistema informatico del Ministero, ed erroneamente non caricati dal sistema Polis, senza alcuna integrazione o manipolazione dello stesso;



80. che il sistema Polis è in violazione della buona fede e correttezza contrattuale; è in violazione della normativa quale la L. 124/1999; è in contrasto con la normativa in materia di atti e procedimenti amministrativi, quali la L. 241/1990, il Dlgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD); è in violazione dell'art. 1 Cost., dell'art. 97 Cost, quale il diritto al lavoro e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
81. che la presentazione delle istanze, la valutazione e la definizione delle GPS, a mezzo di una mera procedura informatizzata, asettica e impersonale, in assenza di un responsabile del procedimento, in assenza di un ufficio e/o istituto scolastico con funzionari dedicati alle necessarie attività di supporto per la predisposizione, compilazione e invio delle stesse, è in violazione dei principi e dei criteri generali che caratterizzano la Pubblica Amministrazione, il suo operato e gli atti amministrativi, in violazione della L. 241/1990 e del Dlgs 82/2005, art. 12 (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale);
82. che, inoltre, avendo il Ministero individuato, per il singolo Istituto, il possibile intervento del Dirigente Scolastico, analogamente tale potere e facoltà dovevano essere estesi anche al Dirigente dell'UST;
83. che, infatti, una correzione da parte del Dirigente del singolo Istituto individua una necessità di correzione della posizione di graduatoria del docente non limitata alle classi di concorso del singolo Istituto;
84. che, per essere più chiari, ove il singolo Dirigente di Istituto individua la necessità di correzione, anche il Dirigente dell'UST deve rivalutare il quadro generale dei punteggi su tutte le classi di concorso;
85. che solo in tal modo si può individuare nel Dirigente dell'UST, il responsabile del procedimento, finalizzato ad evitare errori di sistema e/o di altra natura, in danno al diritto del candidato;
86. che trattasi di una carenza istruttoria rispetto alla quale la Pubblica Amministrazione deve intervenire ai fini del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa, ex art. 97 Cost.;



87. che, sul punto, la Giurisprudenza amministrativa è già intervenuta dichiarando illegittimo il sistema "Polis", tra le tante TAR Toscana, sentenza n. 758 del 5/06/2017, che così ha statuito: "4.1. *Il principio del favor participationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, su cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1, comma 1, Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale.* 5. Ciò brevemente anticipato, il Collegio non può che ribadire quanto già precisato, per lo stesso maxiconcorso del personale docente e con riferimento ad analoga fattispecie (integrazione successiva di domanda già inoltrata), con la sentenza in forma semplificata di questa stessa Sezione 27 giugno 2016, n. 1073, che di seguito si sintetizza. 5.1. Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo "invio", l'erroneità parziale o incompletezza). Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato art. 12 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini...". 5.2. È iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato,



*ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 18 febbraio 2011, n. 1546).*

*5.3. Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di*



*poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati.”;*

88. che, in termini di giusto punteggio, come segue;

89. che sono stati rimossi e, quindi, non valutati, in quanto cancellati dal sistema,

i seguenti servizi resi nella Classe di concorso A060:

dal	26/11/2018	al	28/11/2018	per giorni n.	3
dal	29/11/2018	al	12/12/2018	per giorni n.	14
dal	13/12/2018	al	03/01/2019	per giorni n.	22
dal	04/01/2019	al	23/01/2019	per giorni n.	20
dal	21/01/2019	al	04/02/2019	per giorni n.	15
dal	24/01/2019	al	31/01/2019	per giorni n.	8
dal	01/02/2019	al	01/02/2019	per giorni n.	1
dal	04/02/2019	al	11/02/2019	per giorni n.	8
dal	12/02/2019	al	19/02/2019	per giorni n.	8
dal	21/02/2019	al	20/03/2019	per giorni n.	28
dal	21/03/2019	al	03/04/2019	per giorni n.	14
dal	04/04/2019	al	17/04/2019	per giorni n.	14
dal	18/04/2019	al	08/05/2019	per giorni n.	21
dal	09/05/2019	al	09/05/2019	per giorni n.	1
dal	10/05/2019	al	08/06/2019	per giorni n.	30
dal	11/06/2019	al	11/06/2019	per giorni n.	1
dal	13/06/2019	al	13/06/2019	per giorni n.	1
dal	17/06/2019	al	19/06/2019	per giorni n.	3
dal	21/06/2019	al	21/06/2019	per giorni n.	1
dal	24/06/2019	al	24/06/2019	per giorni n.	1
dal	26/06/2019	al	29/06/2019	per giorni n.	4



per complessivi n. 218 giorni di servizio prestato nell'A.S. 2018/2019;

90. che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, L. 124/1999, trattasi di servizio di insegnamento non di ruolo da considerarsi come anno scolastico intero, in quanto superiore a n. 180 giorni;

91. che, secondo l'art. 15 O.M. 60/2020, secondo la tabella di valutazione dei titoli Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. C, C.1, tale servizio doveva essere valutato, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A060, con un punteggio pari a n. 12 punti complessivi, quale insegnamento prestato nella specifica classe di concorso o su posti di sostegno;

92. che tale servizio doveva essere valutato, secondo la tabella A/4 citata, Lett. C, C2, per le classi di concorso A031, A034, A050, A051, A052, con un punteggio pari a n. 6 punti complessivi per ciascuna classe, quale insegnamento prestato su altra classe o su altro posto anche di altro grado;

93. che è stato rimosso, e, quindi, non valutato, in quanto cancellato dal sistema, il seguente servizio reso:

dal 19/09/2019 al 30/06/2020 presso Scuola MSIC81000T IC Cocchi di Licciana Nardi (MS), con profilo di docente di sostegno;

94. che, secondo l'art. 15 O.M. 60/2020, secondo la tabella di valutazione dei titoli Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. C, C.1, tale servizio doveva essere valutato, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A060, con un punteggio pari a n. 12 punti complessivi, quale insegnamento prestato nella specifica classe di concorso o su posti di sostegno;

95. che tale servizio doveva essere valutato, secondo la tabella A/4 citata, Lett. C, C2, per le classi di concorso A031, A034, A050, A051, A052, con un punteggio pari a n. 6 punti complessivi per ciascuna classe, quale insegnamento prestato su altra classe o su altro posto anche di altro grado;

96. che è stato rimosso e, quindi, non valutato, in quanto cancellato dal sistema, il seguente servizio reso:

dal 01/10/2007 al 20/12/2007 presso IC Buonarroti di Carrara

dal 23/02/2007 al 30/03/2007 presso IC Taliercio di Carrara



per complessivi n. 81 giorni di servizio prestato nell'A.S. 2006/2007, nella classe di concorso ex A033 oggi A060;

97. che, secondo l'art. 15 O.M. 60/2020, secondo la tabella di valutazione dei titoli Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. C, C.1, tale servizio doveva essere valutato, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A060 (ex A033), con un punteggio pari a n. 6 punti complessivi, quale insegnamento prestato nella specifica classe di concorso o su posti di sostegno;

98. che tale servizio doveva essere valutato, secondo la tabella A/4 citata, Lett. C, C2, per le classi di concorso A031, A034, A050, A051, A052, con un punteggio pari a n. 3 punti complessivi per ciascuna classe, quale insegnamento prestato su altra classe o su altro posto anche di altro grado;

99. che, in termini di sintesi, è diritto della parte ricorrente al corretto riconoscimento e alla valutazione dei servizi, come sopra, con rettifica della sua posizione nelle GPS, con attribuzione del seguente ulteriore punteggio: punti n. 30 per la classe di concorso A060; punti n. 15 per ciascuna classe di concorso: A031, A034, A050, A051, A052;

100. che, pertanto, è diritto della parte ricorrente al punteggio complessivo di GPS, come segue: Classe di concorso A060 punti n. 30,50 (già riconosciuti) + punti n. 30 per servizi resi, per complessivi punti n. 60,50; Classi di concorso A031, A034, A050, A051, A052, per ciascuna classe punti n. 29,50 (già riconosciuti) + punti n. 15 per servizi resi, per complessivi punti n. 44,50, o quei diversi punteggi, anche maggiori, ritenuti di giustizia;

101. che, altresì, senza esito è rimasta l'istanza di tentativo di conciliazione, inviata all'UST di Massa Carrara, tramite pec in data 21/09/2020, rendendosi necessario procedersi con la presente azione;

#### **PERICULUM IN MORA**

102. che in termini di danno grave e irreparabile, si evidenzia quanto segue;



103. che la parte ricorrente è oggi inserita nella GPS classe di concorso A60, nella posizione n. 170, con soli punti n. 30,50 e, pertanto, non ha maturato una posizione utile ad essere individuata per incarichi e supplenze;
104. che, in considerazione del riconoscimento del corretto punteggio di graduatoria, la parte ricorrente può essere attinta per incarichi e/o supplenze, anche fino al termine delle attività didattiche (30/06), per l'A.S. in corso, maturando così ulteriore servizio e punteggio utile ai fini di una migliore posizione in graduatorie e/o per l'eventuale immissione in ruolo;
105. che, in data 24/09/2020, si sono svolte le convocazioni per il conferimento degli incarichi per la classe di concorso A060;
106. che a tale convocazione, la parte ricorrente non ha ricevuto alcun incarico, non essendo stata raggiunta la sua posizione di graduatoria;
107. che l'ultimo incarico disponibile, sino al termine delle attività didattiche (30/06), è stato attribuito al candidato inserito nella posizione n. 75, con soli punti n. 59, classe di concorso A060, certa Sig.ra Nardini Ilaria;
108. che l'accoglimento del presente ricorso in via cautelare consentirebbe alla parte ricorrente di vantare il suo diritto alla nomina e incarico di cui sopra, con diritto a percepire una retribuzione per fare fronte alle sue esigenze primarie di vita, di cui meglio infra;
109. che, inoltre, nel prossimo mese di ottobre, si terranno le convocazioni per il conferimento degli incarichi di docenza sul sostegno;
110. che l'accoglimento della domanda, in via cautelare, consentirebbe alla parte ricorrente di partecipare alle operazioni di assegnazione degli incarichi in una posizione più alta di graduatoria, per più classi di concorso;
111. che, quanto sopra, rileva ai fini di un'elevata probabilità circa un'assegnazione e/o incarico, anche per l'A.S. corrente, indispensabile ai fini del proprio sostentamento ed al diritto ad una vita libera e dignitosa;
112. che, pertanto, i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero in modo irreparabile i diritti della parte ricorrente;



113. che, infatti, la parte ricorrente è privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, sia di punteggi di graduatoria, conseguenti i mancati incarichi e utili all'ottenimento di incarichi per gli anni futuri, sia della possibilità di percepire una retribuzione nel breve periodo;
114. che, la parte ricorrente non ha altri redditi che gli consentano di vivere una vita libera e dignitosa;
115. che la parte ricorrente è oggi disoccupata;
116. che la parte ricorrente è sposata con il Sig. Gaina Riccardo, ed ha n. 2 figli, gemelli, nati il 27/06/2013, Anna e Mario, di anni 7, in età scolastica ed economicamente non indipendenti;
117. che il Sig. Gaina Riccardo, marito della ricorrente, è titolare di una piccola ditta individuale di autotrasporti;
118. che l'emergenza sanitaria in atto ha comportato una notevole riduzione delle commesse e, quindi, dei trasporti, sia in ambito nazionale che internazionale, e di tale condizione la ditta del Sig. Gaina Riccardo ne ha inevitabilmente risentito, con drastica riduzione sia degli incassi che dei ricavi, a fronte di spese fisse non diminuite, quali le imposte e i costi per il mantenimento dei n. 3 mezzi autoarticolati, a disposizione della ditta;
119. che la parte ricorrente necessita di una fonte di reddito, anche minima, per far fronte alle necessarie esigenze quotidiane di vita e familiari;
120. che trattasi di una tutela avente natura non patrimoniale, attinente alla sfera personale e sociale della lavoratrice, di cui ad un'esistenza libera e dignitosa;
121. che i coniugi hanno acceso un mutuo, con Banca Carige, per l'acquisto della prima casa, con rata mensile pari ad € 508,00, con estinzione prevista tra oltre n. 10 anni, nonché finanziamento per la ristrutturazione della stessa con restituzione rateale di € 624,51 mensili;
122. che l'attesa di un processo ordinario, con i noti allungamenti dei tempi del processo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, con calendarizzazione delle udienze in tempi più lunghi dell'ordinario,



determina, per la parte ricorrente, una lesione irreparabile e non altrimenti risarcibile dei suoi diritti;

123. che, in ordine al diritto ad una vita libera e dignitosa, ex art. 36 della Cost., nonché ex art. 2099 CC, è notoria la condizione di vita di un lavoratore privo di occupazione e retribuzione;

124. che la parte ricorrente è oggi costretta ad uno stato di inoccupazione e di incertezza per il futuro, causa la grave crisi economica già in atto e maggiormente accentuata dalle condizioni di epidemia da Covid-19, anche nella Provincia di Massa Carrara, in grado di incidere sul suo stato psico-fisico, e nel caso specifico l'ingiustizia subita, potrebbe aggravare tali condizioni generali;

125. che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente sia in una forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali, danni non risarcibili per equivalente;

126. che la parte ricorrente si riserva di agire con autonoma azione per il diritto al risarcimento di ogni danno subito di natura patrimoniale e non.

\* \* \*

Tutto ciò premesso,

### **RICORRE**

al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Massa, affinché, per le causali di cui in premessa, **ritenuto sussistere** il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, ed anche **inaudita altera parte, voglia**, in accoglimento della domanda d'urgenza, **previa disapplicazione e/o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti:**

a) **accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie per le supplenze – GPS, ex L. 124/1999, ex O.M. 60/2020, per il profilo di docente, per la Provincia di Massa Carrara, valide per gli A.S. 2020/2021 – 2021/2022, pubblicata in data 01/09/2020 con decreto Prot. n. 3567/20, ripubblicata in data 07/09/2020 con decreto Prot. n. 3884/20, nella posizione secondo il punteggio spettante e**



maturato alla data della domanda di partecipazione, nella Classe di concorso A060 con complessivi punti n. 60,50; nelle Classi di concorso A031, A034, A050, A051, A052, per ciascuna classe, per complessivi punti n. 44,50 (o con il diverso punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia), come per legge;

- b) **Voglia di conseguenza condannare il Ministero dell'Istruzione, cf 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., corrente in Via Pascoli 45, 54100 Massa, ad inserire la stessa nelle suddette Graduatoria per le supplenze, per il profilo di docente, per la Provincia di Massa Carrara, valide per gli A.S. 2020/21 - 2021/22, con il seguente punteggio: nella Classe di concorso A060 complessivi punti n. 60,50; nelle Classi di concorso A031, A034, A050, A051, A052, per ciascuna classe, complessivi punti n. 44,50, (o con il diverso punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia), come per legge e/o comunque condannare il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari e sufficienti per garantire il diritto della parte ricorrente.**

**Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.**

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre.

\* \* \*

Si producono i seguenti documenti:

- 1) L. 124/1999 art. 4; DL 22/2020 conv. in L. 41/2020 art. 2.
- 2) OM 60/2020
- 3) Tabella A/4 valutazione titoli all.ta a OM 60/2020
- 4) D.D. 858/2020
- 5) Estratto Inps ricorrente



- 6) Estratto noipa servizi 23/02/2007 – 30/03/2007; 01/10/2007 – 20/12/2007;
- 7) Estratto noipa servizio 19/09/2019 – 30/06/2020
- 8) File pdf di elaborazione domanda
- 9) Domanda inserimento GPS Prot. 0970076.22-07-2020
- 10) GPS pubblicate in data 01/09/2020 Decr. 3567 UST MS
- 11) Decr. 3844 del 07/09/2020 seconda pubblicazione GPS UST MS
- 12) GPS pubblicate in data 07/09/2020 UST MS
- 13) Richiesta accesso civico ricorrente del 02/09/2020
- 14) Reclamo ricorrente del 03/09/2020
- 15) Dec. 1826 del 09/09/2020 Liceo Scientifico Marconi di Carrara
- 16) Richiesta tentativo di conciliazione pec in data 21/09/2020
- 17) Copia estratto c/c rata mutuo e rata finanziamento
- 18) CCNL applicabile
- 19) Giurisprudenza Tar Toscana sentenza n. 758\_2017

\* \* \*

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione, anche informatica del sistema Polis, relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'estratto dei servizi della parte ricorrente, l'elenco delle disponibilità organiche nella Provincia, nonché l'elenco e i nominativi dei candidati convocati e assunti per le supplenze dalle suddette GPS, l'elenco degli indirizzi dei candidati in graduatoria ai fini della notifica degli atti per l'eventuale integrazione del contraddittorio, ove ritenuta necessaria, ovvero ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi/informatori sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanza pacifiche, i Signori: Sig. Romanelli Carlo, Gaina Riccardo, Coppa Elena, Taiana Giovanna, Gaina Cristina, Nardini Ilaria, Bertieri Enrico, il Dirigente p.t. dell'UST provinciale o



chi per esso, il Dirigente del Liceo Scientifico Marconi di Carrara o chi per esso, con riserva di indicazione ed estensione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.

Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente dal versamento del CU, come da autocertificazione allegata.

*Salvis iuribus.*

Massa, 30/09/2020

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

\* \* \*

### **ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati.**

La presente difesa

#### **ESPONE**

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica della graduatoria finale della procedura di cui all'O.M. n. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione, procedendo all'inserimento della ricorrente nella giusta e corretta posizione delle graduatorie GPS della Provincia di Massa Carrara;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso che precede dovrebbe essere notificato a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS di cui in premessa.

#### **RILEVATO CHE**

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per*



*pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*

- ancora sul punto, Cass. 15912 del 07/07/2009, *"sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del Giudice, Dlgs n. 165 del 2001, ex art. 63, co. 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto";*

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

#### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA PERTANTO AUTORIZZAZIONE LA NOTIFICA**



## DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS della Provincia di Massa Carrara, ex O.M. 60/2020, di cui in premessa – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'istruzione ([www.miur.it](http://www.miur.it)) nonché sul sito dell'UST di Massa Carrara ([www.uspms.it](http://www.uspms.it)).

Con osservanza.

Massa, 30/09/2020

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

